

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4860 del 05/12/2016
Oggetto	L.R. n. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BOBBIO LOCALITA' PONTE VECCHIO FOGLIO 58 MAPPALI 297-299-455 - PER USI DI CARATTERE AMBIENTALE, SOCIALE, CULTURALE E UMANITARIO, NON LUCRATIVI. CONCESSIONARIO COMUNE DI BOBBIO. PROCEDIMENTO SISTEB PC 14T0041 - PRAT. SINADOC 18447.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4986 del 02/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. n. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BOBBIO LOCALITA' PONTE VECCHIO – FOGLIO 58 MAPPALI 297-299-455 - PER USI DI CARATTERE AMBIENTALE, SOCIALE, CULTURALE E UMANITARIO, NON LUCRATIVI. CONCESSIONARIO COMUNE DI BOBBIO. PROCEDIMENTO SISTEB PC 14T0041 - PRAT. SINADOC 18447.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTA l'istanza presentata dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Bobbio PC (P. IVA 00179440334) in data 13.08.2014 (assunta al protocollo della Regione Emilia-Romagna n° 0294035 del 13.08.2014), volta all'ottenimento della concessione per l'utilizzo del terreno di pertinenza demaniale del F. Trebbia lungo la sponda sinistra in località Ponte Vecchio, comune di Bobbio, censita al NCT 297-299-455 del foglio n. 58, da destinarsi a finalità di ordine ambientale, sociale, culturale umanitario e comunque non lucrative.

CONSIDERATO che il richiedente intende collocare nell'area demaniale panchine e staccionate come da planimetria allegata al modulo di pre-valutazione d'incidenza.

PRESO ATTO dell'avviso relativo alla domanda di richiesta di concessione avvenuta in data 17.12.2015 sul BURER n. 354 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n.7 del 2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza del 20/07/2016 prot. n. 16967 assunta il medesimo giorno al protocollo ARPAE n. 7721, con cui ha ritenuto l'uso richiesto compatibile con il regime idraulico e ha trasmesso nulla osta favorevole dal punto di vista idraulico.

VISTA la nota del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna del 12/05/2016 prot. 345955 assunta al protocollo ARPAE n.4867 del 12/05/2016 e con la quale è stata espletata la procedura di valutazione d'incidenza che ha avuto esito positivo con prescrizioni.

DATO ATTO che il richiedente:

- ♦ in data 18.12.2015 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- ♦ che, ai sensi della DGR 895/2007-PAG. 13-e) le concessioni rilasciate agli Enti Locali con il criterio di preferenza di cui all'articolo 15, comma 3, sono esentate dal pagamento del canone;
- ♦ che l'esenzione del deposito cauzionale viene applicata come previsto dalla L.R. n.3 del 30 aprile 2015 – art.8 comma 4.

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate,

- 1) di rilasciare, **per anni 19, dal 2016 al 2034**, e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, al **Comune di Bobbio** (P. IVA 00179440334) la concessione per l'utilizzo del terreno di pertinenza demaniale del F. Trebbia lungo la sponda sinistra in Località Ponte Vecchio, comune di Bobbio, censita al NCT 297-299-455 del foglio n. 58, superficie 30.850 m² da destinarsi a finalità di ordine ambientale, sociale, culturale umanitario e comunque non lucrative, secondo i seguenti n. 2 elaborati che, vistati dal Responsabile della Struttura, si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - ▣ Disciplinare di concessione;
 - ▣ Planimetria su base CTR dei lavori oggetto di pre-valutazione d'incidenza;
- 2) che il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)



DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Sindaco *pro tempore* del Comune di Bobbio PC (P. IVA 00179440334), Pasquali Roberto, nato a Bobbio il 19/07/1957 (CF PSQ RRT 57L19 A909D) ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

ART.1

Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede al Comune di Bobbio (P. IVA 00179440334), di seguito denominato concessionario, l'utilizzo del terreno di pertinenza demaniale del F. Trebbia lungo la sponda sinistra in località Ponte Vecchio, comune di Bobbio, censita al NCT 297-299-455 del foglio n. 58, da destinarsi a finalità di ordine ambientale, sociale, culturale umanitario e comunque non lucrative; prevedendo la realizzazione di due zone sosta con il posizionamento di panchine e la posa di staccionate in legno.

ART. 2

Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area di cui all'art. 1 è concessa nei limiti dei diritti che competono alla Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi e, salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le



eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno



in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

ART. 3

Prescrizioni derivanti dalla valutazione d'incidenza

Con riferimento ai lavori previsti e alla gestione dell'area è necessario:

1. limitare il più possibile l'area di cantiere e la durata dei lavori;
2. definire i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area di intervento in modo da ridurre il più possibile le interferenze sugli habitat naturali e le specie presenti in loco;
3. limitare il più possibile il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva presente nell'area in oggetto per la realizzazione degli interventi previsti;
4. ripristinare la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;
5. smaltire in apposita discarica tutti i rifiuti o i materiali prodotti o rinvenuti in loco;
6. prevedere idonea regolamentazione per la fruizione dell'area in modo da ridurre il più possibile le interferenze con l'ambiente.

ART. 4

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza



1. Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale necessaria per la sistemazione idraulica; se l'occupazione/utilizzo risultasse incompatibile con lavori o modifiche che l'autorità idraulica dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e le relative pertinenze, la concessione potrà essere revocata.
2. Ai sensi del T.U. 523/1904, art. 96, lett. F) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di m 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 m;
3. Nell'area in occupazione, compresi viabilità e accessi:
 - ◆ è fatto divieto di aggiungere ulteriori strutture, recinzioni, fabbricati e ricoveri anche provvisori ed amovibili senza opportuna autorizzazione delle Autorità concedente e idraulica; è consentito il mantenimento/inserimento della recinzione e di arredi di tipo urbano in legno ed amovibili;
 - ◆ è fatto divieto di effettuare scavi e tombamenti, porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo, come pure di modificare le quote naturali del terreno ed eseguire interventi sulla vegetazione di ripa al corso d'acqua senza specifica autorizzazione; la vegetazione arborea presente potrà essere migliorata e conservata in sicurezza;
 - ◆ per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua (F. Trebbia), dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo , gli accessi



ecc. possano svolgersi senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e dei varchi medesimi;

- ♦ l'utilizzo dell'area dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto;
- 4. dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Autorità concedente;
- 5. eventuali modifiche all'uso concesso che non influiscano sulla sostanza della concessione potranno essere ammesse previa comunicazione all'Autorità concedente;

ART.6

Validità dell'atto

Il concessionario accetta che il presente atto sia finalizzato a consentire fino al **31/12/2034**, con possibilità di rinnovo, l'utilizzo dell'area nei limiti di cui all'art. 1.

Alla scadenza della concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno. Alla scadenza della stessa si potrà procedere con la richiesta di rinnovo.

Il concessionario, al cessare della concessione, ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In mancanza provvederà d'ufficio l'Amministrazione Pubblica addebitandone le relative spese al concessionario.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.



La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

ART.7

Canoni

Ai sensi della DGR 895/2007-PAG. 13-e) le concessioni rilasciate agli Enti Locali con il criterio di preferenza di cui all'articolo 15, comma 3, sono esentate dal pagamento del canone, pertanto per la concessione di cui all'art. 1 il canone annuo non è dovuto.

ART.8

Revoca e/o decadenza

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- subconcessione a terzi.



ART.9

Elezione di domicilio

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Municipio di Bobbio, Piazza Santa Chiara n. 1, 29122 Bobbio (PC).

ART.10

Modalità di trattamento dei dati


Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

ART.11

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario



Cornia

BOBBIO

Il Borgo



ZONA VERDE
CON PANCHINE

STACIONATA LATO
STRADA

TREBBIA

TREBBIA

Porto

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.